



6.4.01

xx mese 2020

Regolamento comunale dei cimiteri della Città di Mendrisio

Indice

TITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Scopo, Proprietà, Ubicazione	3
Art. 2 Autorità competente	3
Art. 3 Competenze	4
Art. 4 Registro delle sepolture	4
Art. 5 Autorizzazione e occupazione	4
Art. 6 Aventi diritto.....	4
TITOLO SECONDO: INUMAZIONI -TUMULAZIONI - ESUMAZIONI.....	5
Capitolo 1: Inumazioni e tumulazioni	5
Art. 7 Definizioni	5
Art. 8 Fosse	5
Art. 9 Suddivisione e concessioni.....	6
Art. 10 Scadenza e rinuncia delle concessioni	9
Art. 11 Caratteristiche della bara.....	9
Art. 12 Contenuto della bara	10
Art. 13 Contenuto dell'urna	10
Art. 14 Salme provenienti da altri Cantoni e dall'estero	10
Capitolo 2: Esumazioni	10
Art. 15 Definizione	10
Art. 16 Esumazioni ordinarie	10
Art. 17 Esumazioni straordinarie.....	10
Art. 18 Spurghi.....	11
TITOLO TERZO: NORME EDILIZIE.....	11
Art. 19 Progetti di costruzione.....	11
Art. 20 Posa di lapidi.....	11
Art. 21 Iscrizioni.....	12
Art. 22 Posa di targhe sul muro perimetrale.....	12
Art. 23 Piante e fiori	12
Art. 24 Proprietà e manutenzione	12
Art. 25 Ordine e pulizia.....	12
Art. 26 Decoro dei cimiteri	12
TITOLO QUARTO: NORME DI POLIZIA.....	13
Art. 27 Responsabilità	13
Art. 28 Orari di accesso.....	13
Art. 29 Cerimonie funebri	13
Art. 30 Regole comportamentali	13
Art. 31 Circolazione.....	14

TITOLO QUINTO: TASSE.....	14
Art. 32 Tasse	14
TITOLO SESTO: DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE.....	18
Art. 33 Limitazione dei diritti dei concessionari	18
Art. 34 Contestazioni / Applicazione.....	18
Art. 35 Contravvenzioni	18
Art. 36 Norme Transitorie	18
Art. 37 Altre leggi e regolamenti	18
Art. 38 Entrata in vigore.....	19



6.4.01

xx mese 2020

Regolamento comunale dei cimiteri della Città di Mendrisio

Il Consiglio comunale di Mendrisio

vista la Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987, la Legge sanitaria del 18 aprile 1989 e delle relative norme di applicazione

risolve

TITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo, Proprietà, Ubicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzazione dei cimiteri per l'inumazione dei defunti nonché delle sale cerimonia e camere mortuarie site nei vari quartieri.
Queste ultime saranno regolate con specifica ordinanza.
2. I cimiteri sono luoghi destinati a ospitare salme, ceneri o resti di salme nei modi stabiliti dal presente regolamento.
3. I cimiteri fanno parte dei beni amministrativi del Comune di Mendrisio e sono integralmente di sua proprietà.
Gli stessi sono ubicati nei Quartieri di: Arzo, Besazio, Capolago, Genestrerio, Ligornetto, Mendrisio, Meride, Rancate, Salorino e Tremona.
L'unica forma di messa a disposizione a terzi di aree all'interno dei cimiteri è quella a tempo determinato.

Art. 2 Autorità competente

1. Il Municipio è l'Autorità competente per l'esecuzione delle norme legali concernenti la polizia mortuaria.
2. Esso non è vincolato da eventuali disposizioni testamentarie.
3. Il Municipio ha la facoltà di attribuire ai servizi dell'amministrazione determinati compiti, che gli competono per questo Regolamento, con l'Ordinanza sulle deleghe, a norma del Regolamento comunale.
4. Sono riservate le competenze dell'Autorità cantonale.

Art. 3 Competenze

La sorveglianza e la manutenzione dei cimiteri spettano al Municipio, tramite i propri Servizi o la collaborazione di ditte esterne.

È riservato il coinvolgimento dell'Ufficio dei beni culturali (UBC) nei casi di manutenzione di opere funerarie di interesse cantonale e comunale ai sensi della Legge sulla protezione dei beni culturali (LBC).

Art. 4 Registro delle sepolture

Il Municipio è responsabile per il tramite dei servizi dell'amministrazione:

- a) dell'aggiornamento dei piani di situazione dei cimiteri sui quali sono indicati: le sezioni, i campi ed i singoli posti;
- b) del registro delle sepolture con nome, cognome, paternità, età e nazionalità del defunto, in conformità con la concessione municipale;
- c) di tutte le indicazioni relative alla sepoltura e ogni altra informazione sia ritenuta necessaria.

Art. 5 Autorizzazione e occupazione

1. Ogni inumazione necessita dell'autorizzazione preventiva del Municipio per il tramite dei servizi dell'Amministrazione.
2. Tutte le inumazioni devono avvenire di giorno.
3. Il Municipio stabilisce l'occupazione dei posti che verranno assegnati, in ordine progressivo.

Art. 6 Avanti diritto

1. Nei cimiteri sono accolte le salme, le ceneri e i resti di salme di persone:
 - a) domiciliate a Mendrisio al momento del decesso;
 - b) attinenti di Mendrisio;
 - c) non domiciliate a Mendrisio al momento del decesso, ma discendenti o ascendenti, rispettivamente coniugi, di persone sepolte nei cimiteri elencati all'articolo 1;
 - d) decedute nel territorio giurisdizionale di Mendrisio, qualunque fosse in vita il loro domicilio.
2. Per quanto non previsto al cpv. 1 il Municipio decide caso per caso.
3. Di regola, i defunti domiciliati in vita nel Comune di Mendrisio sono sepolti nel cimitero del quartiere in cui si trova la loro abitazione.

TITOLO SECONDO: INUMAZIONI -TUMULAZIONI - ESUMAZIONI

Capitolo 1: Inumazioni e tumulazioni

Art. 7 Definizioni

Le inumazioni consistono nella sepoltura di salme, resti di salme o ceneri in fosse scavate nella terra o per le tombe di famiglia, in camere murate.

Le tumulazioni consistono nella deposizione di salme, resti di salme o ceneri nei loculi.

Art. 8 Fosse

I lavori di scavo delle fosse sono demandati ad un'impresa specializzata iscritta all'albo cantonale delle onoranze funebri pubblicata dall'Ufficio di sanità, così come le opere di tumulazione dei feretri ed esumazione delle salme.

Le fosse delle tombe hanno indicativamente le seguenti dimensioni:

- a) Per adulti tomba/sepulcreto singolo
 - Lunghezza: m. 1.70-2.00
 - Larghezza: m. 0.70-0.80
 - Profondità: m. 1.00-2.20
- b) Per adulti tomba/sepulcreto doppio, appaiato o sovrapposto
 - Lunghezza: m. 1.70-2.00
 - Larghezza:m. 0.70-0.90
 - Profondità: m. 1.80-3.00
- c) Per adulti sepulcreto/tomba di famiglia a quattro posti sovrapposti
 - Lunghezza: m. 2.00
 - Larghezza:m. 1.80
 - Profondità: m. 2.20
- d) Per infanti e bambini
 - Lunghezza: m. 1.00-1.70
 - Larghezza:m. 0.50-0.70
 - Profondità: m. 1.30-1.50
- e) Distanza
 - Tutte le fosse devono essere contigue e distare tra i 40 e i 50 centimetri l'una dall'altra.
- f) Dimensione delle bordure
 - Le bordure devono essere posate esattamente lungo i limiti stabiliti dal presente articolo.

g) Altezza dei monumenti e croci

- i monumenti e i sepolcreti non dovranno eccedere l'altezza di m 1.00-1.80;
- per adulti le croci dovranno avere le seguenti dimensioni:
m. 1.00-1.60 di altezza e m. 0.60 di larghezza
- per infanti e bambini le croci dovranno avere le seguenti dimensioni:
m. 0.70-1.60 di altezza e m. 0.40 larghezza.

I servizi dell'amministrazione daranno le indicazioni specifiche relative al cimitero di Quartiere.

Art. 9 Suddivisione e concessioni

1. I cimiteri sono suddivisi, dove possibile, in diverse sezioni:

a) Campi per sepolture comuni (adulti e infanti / bambini):

- la concessione è ventennale e non è rinnovabile;
- sulla tomba è concessa la posa di al massimo due urne cinerarie;
- l'iscrizione dovrà comprendere nome, cognome ed eventuale data di nascita e di morte del defunto;
- è ammessa la sepoltura di un'unica salma;
- non è possibile interrare urne o cassette per resti o ceneri.

b) Campi per sepolture a tempo determinato:

- la concessione è trentennale con possibilità di rinnovo;
- sono previste tombe doppie, in cui si possono deporre in terra fino ad un massimo di due defunti;
- in superficie è concessa la posa di due urne;
- l'iscrizione dovrà comprendere nome, cognome ed eventuale data di nascita e di morte del defunto.

c) Sepolcreti:

- la parte interrata delle tombe deve essere costruita in completa muratura o con materiale prefabbricato. Il tutto è a carico del richiedente;
- la concessione è di 75 anni con possibilità di rinnovo;
- sono previste tombe doppie e triple in cui si possono deporre in terra fino ad un massimo di tre defunti;
- in superficie è concessa la posa di due urne. Ogni sepolcreto potrà inoltre contenere oltre a una salma, i resti o le ceneri di massimo tre defunti (sei per i sepolcreti doppi) riposti nelle apposite cassette o urne, nel rispetto delle dimensioni dello stesso;
- nei sepolcreti è proibita la tumulazione con feretri in metallo;
- fa eccezione al superiore paragrafo il sepolcreto posto nel colonnato centrale del cimitero del Quartiere di Mendrisio (obbligo bara in zinco);

- l'iscrizione dovrà comprendere nome, cognome ed eventuale data di nascita e di morte del defunto. Il numero delle iscrizioni deve riflettere il numero dei defunti presenti nella tomba. È ammessa unicamente la posa di una cornice con fotografia, del portafiori, di un portacero a batteria e della croce o un'applicazione idonea (fiore stilizzato) a carico del richiedente. Le caratteristiche di tali ornamenti, i caratteri e la disposizione delle scritte devono tenere conto di un confacente inserimento nel contesto del cimitero in cui vengono installate;
- la chiusura della lastra e le applicazioni di cui sopra devono essere eseguite da un'impresa specializzata iscritta all'albo cantonale delle onoranze funebri pubblicata dall'Ufficio di sanità.

d) Loculi colombari:

- i loculi colombari sono dei vani posti gli uni sugli altri, in una parete, in cui vengono adagate le bare;
- la concessione ha una durata di 75 anni con possibilità di rinnovo;
- ogni loculo potrà contenere oltre a una salma, i resti o le ceneri di massimo tre defunti appartenenti alla medesima famiglia riposti nelle apposite cassette o urne, nel rispetto delle dimensioni del loculo;
- in casi eccezionali, se il richiedente dispone dell'autorizzazione dell'Autorità competente, queste collocazioni supplementari potranno avvenire prima della scadenza del 20.mo anno dalla prima inumazione;
- è obbligatorio l'uso della bara zincata;
- essi sono dotati, a spese dei concessionari, di una vasca di contenimento;
- l'iscrizione dovrà comprendere nome, cognome ed eventuale data di nascita e di morte del defunto. Il numero delle iscrizioni deve riflettere il numero dei defunti presenti nel loculo. È ammessa unicamente la posa di una cornice con fotografia, del portafiori, di un portacero a batteria e della croce o un'applicazione idonea (fiore stilizzato), a carico del richiedente. Le caratteristiche di tali ornamenti, i caratteri e la disposizione delle scritte devono tenere conto di un confacente inserimento nel contesto del cimitero in cui vengono installate;
- la chiusura della lastra e le applicazioni di cui sopra devono essere eseguite da un'impresa specializzata iscritta all'albo cantonale delle onoranze funebri pubblicata dall'Ufficio di sanità.

e) Loculi cinerari-ossario:

- i loculi cinerari-ossario sono delle nicchie poste, l'una sull'altra, in una parete, in cui vengono depositate le urne cinerarie, ossa o resti di ossa, rinvenute a seguito di soppressione di cimiteri, di esumazioni o di operazioni di spurgo;
- la concessione ha una durata di 30 anni con possibilità di rinnovo;
- le urne devono essere di metallo o di altro materiale resistente recante il nome del defunto;
- le cellette semplici possono accogliere un'urna; le cellette doppie, massimo due urne; le cellette multiple, massimo quattro urne;

- l'iscrizione dovrà comprendere nome, cognome ed eventuale data di nascita e di morte del defunto. Il numero delle iscrizioni deve riflettere il numero delle urne presenti nella celletta. È ammessa unicamente la posa di una cornice con fotografia, del portafiori, di un portacero a batteria e della croce o un'applicazione idonea (fiore stilizzato), a carico del richiedente. Le caratteristiche di tali ornamenti, i caratteri e la disposizione delle scritte devono tenere conto di un confacente inserimento nel contesto del cimitero in cui vengono installate;
- la chiusura della lastra e le applicazioni di cui sopra devono essere eseguite da un'impresa specializzata iscritta all'albo cantonale delle onoranze funebri pubblicata dall'Ufficio di sanità.

f) Ossario individuale:

- gli ossari sono delle strutture in cui vengono deposte le ossa o resti di ossa, rinvenute a seguito di soppressione di cimiteri, di esumazioni o di operazioni di spurgo;
- la concessione ha una durata di 30 anni con possibilità di rinnovo;
- non può accogliere urne cinerarie;
- l'iscrizione dovrà comprendere nome, cognome ed eventuale data di nascita e di morte del defunto. È ammessa unicamente la posa di una cornice con fotografia, del portafiori e della croce o un'applicazione idonea (fiore stilizzato) a carico del richiedente. Le caratteristiche di tali ornamenti, i caratteri e la disposizione delle scritte devono tenere conto di un confacente inserimento nel contesto del cimitero in cui vengono installate;
- la chiusura della lastra e le applicazioni di cui sopra devono essere eseguite da un'impresa specializzata iscritta all'albo cantonale delle onoranze funebri pubblicata dall'Ufficio di sanità.

g) Cappelle private:

- le cappelle private sono composte da sovrasculture in cui sono collocati monumenti, statue, insegne funerarie in cui vengono deposte le salme o le ceneri dei defunti della famiglia a cui sono intestati;
- la concessione ha una durata di 75 anni con possibilità di rinnovo;
- la particella oggetto della concessione non potrà essere ceduta a terzi;
- l'uso della bara zincata è obbligatorio;
- quando tutte le celle sono occupate è facoltà del concessionario di far ritirare i resti delle salme, sepolte da oltre 20 anni in un'apposita urna, ritenuta l'autorizzazione dell'Autorità competente;
- il Municipio, per il tramite dei servizi dell'Amministrazione, vi può autorizzare il deposito di salme, ceneri o resti di persone estranee alla famiglia, previo accordo del rappresentante legale.

h) Ossario comune:

- gli ossari sono delle strutture in cui vengono deposte le ossa o resti di ossa, rinvenute a seguito di soppressione di cimiteri, di esumazioni o di operazioni di spurgo;
- non può accogliere urne cinerarie.

2. È ammessa la prenotazione di concessioni attigue per la realizzazione di tombe di famiglia nelle seguenti sezioni:
 - sepolcreti;
 - campo per sepolture a tempo determinato;
 - loculi cinerari-ossario;
 - loculi colombari.La riservazione è possibile al momento in cui avviene la prima inumazione.
Per il rinnovo fa stato la singola concessione.
3. Al momento del rilascio della concessione gli eredi devono designare un rappresentante che assuma nei confronti del Comune gli obblighi e i diritti derivanti dalla stessa.
Per le concessioni in essere, il termine è fissato in sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
In caso di inosservanza, il Municipio nomina d'ufficio un rappresentante, riservata la responsabilità solidale dei membri della comunione ereditaria.
Qualora subentrasse un nuovo rappresentante, il suo nominativo deve essere notificato al Servizio delegato.
4. La durata delle concessioni decorre dalla data del rilascio. Ad eccezione dei casi di revoca, esse giungono a termine il 31 dicembre dell'anno di scadenza.

Art. 10 Scadenza e rinuncia delle concessioni

1. Allo scadere della concessione il Municipio, per il tramite dei servizi dell'Amministrazione, avvisa gli interessati, i quali avranno 30 giorni di tempo dalla data di intimazione per inoltrare la richiesta di rinnovo o procedere alla rimozione delle opere funerarie.
2. Se gli aventi diritto non ottemperano a quanto previsto al cpv. 1 entro il termine prescritto, il Municipio, per il tramite dei servizi dell'Amministrazione, vi provvederà.
Le spese saranno poste a carico del rappresentante legale.
3. Alla scadenza della concessione i resti verranno riposti nell'ossario comune, salvo il caso in cui il rappresentante legale abbia disposto per un altro tipo di collocazione.
4. Nel caso di rinuncia alla concessione il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso dell'importo pagato. Il posto rimasto libero ritorna a completa disposizione del Comune.
La rinuncia alla concessione deve essere comunicata per iscritto e deve essere sottoscritta dal rappresentante legale.
5. Di regola non è permessa la permuta delle concessioni in essere.
6. I concessionari non potranno cedere in uso la concessione o parte di essa ad altri.

Art. 11 Caratteristiche della bara

Per le inumazioni nei campi comuni, nei campi per sepolture a tempo determinato e sepolcreti è d'obbligo la cassa di legno, il rivestimento interno della bara deve essere in materiale biodegradabile.

Per le tumulazioni, in tutte le altre sezioni, devono essere utilizzate le casse di legno con all'interno l'involucro di zinco provvisto di valvola di spurgo.

Art. 12 Contenuto della bara

Il feretro deve contenere un'unica salma. Solo la madre e il neonato, morti al momento del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

Art. 13 Contenuto dell'urna

Ogni urna può raccogliere le ceneri di una sola salma.

Art. 14 Salme provenienti da altri Cantoni e dall'estero

Per la sepoltura di spoglie provenienti da altri Cantoni e dall'estero la salma dovrà essere deposta in una cassa con le caratteristiche indicate all'art. 11 del presente Regolamento.

Capitolo 2: Esumazioni

Art. 15 Definizione

Le procedure di esumazione consistono nel recupero dei resti di persone inumate o tumulate.

Art. 16 Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni. Le spese sono a carico del Comune. In ogni modo qualsiasi esumazione ordinaria non può avvenire prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione.
2. Delle esumazioni è data comunicazione ai familiari del defunto (rappresentante legale), se non conosciuti all'albo comunale e sul Foglio Ufficiale cantonale.
3. Se non reclamatione dai familiari del defunto (rappresentante legale), entro 30 giorni dalla data di intimazione, le ossa rinvenute in occasione di esumazioni sono raccolte e deposte nell'ossario comune.
4. Se reclamatione dai familiari del defunto (rappresentante legale) entro 30 giorni dalla data di intimazione, le ossa rinvenute in occasione di esumazioni potranno essere collocate, previa nuova concessione, in altre sezioni del cimitero a loro spese e tramite un'impresa specializzata iscritta all'albo cantonale delle onoranze funebri pubblicata dall'Ufficio di sanità. I costi relativi saranno a carico dei familiari del defunto (rappresentante legale).
5. Il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Municipio.

Art. 17 Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura e segnatamente:
 - a) per ordine dell'Autorità giudiziaria;
 - b) per necessità di sistemazione o modifica dei cimiteri;
 - c) su richiesta motivata dei familiari con il consenso dell'Autorità cantonale competente e l'approvazione del Municipio.
2. Le esumazioni dovranno essere eseguite al mattino presto o a sera inoltrata. Salvo nel caso di inchiesta giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'Autorità cantonale competente prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione.

3. Le esumazioni consentite dall'Autorità cantonale competente prima di questo tempo dovranno avvenire alla presenza eventualmente del Medico designato dal Municipio e di un incaricato comunale.
4. Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie, comprese quelle di assistenza, sono a carico dei richiedenti. Fanno eccezione quelle relative alla necessità di sistemazione o modificazione dei cimiteri di cui al precedente cpv. 1 lett. b).
5. Il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Municipio senza rimborso della tassa pagata.

Art. 18 Spurghi

1. Il Municipio dispone della facoltà di procedere allo spurgo dei campi di sepoltura ventennali trascorsi 20 anni dall'ultima inumazione.
2. Un mese prima dell'inizio dei lavori di spurgo il Municipio avvisa gli interessati mediante comunicazione personale, se gli eredi o i rappresentanti sono conosciuti, e mediante avviso agli albi comunali e pubblicazione nel Foglio Ufficiale cantonale.
3. I manufatti funebri provenienti da spurgo e non ritirati dagli eredi entro un mese dallo stesso diventato di proprietà del Comune, che ne può disporre liberamente.
4. Le spese di spurgo sono a carico del Comune.

TITOLO TERZO: NORME EDILIZIE

Art. 19 Progetti di costruzione

1. La costruzione o la modifica di tombe, la posa di monumenti, lapidi, croci e ricordi funebri di qualsiasi natura, è subordinata all'autorizzazione del Municipio, rispettivamente del servizio delegato, previa presentazione di domanda scritta corredata da un progetto in due esemplari, indicando nel contempo il testo delle iscrizioni, la designazione delle decorazioni e del materiale che verrà impiegato.
2. Le opere funebri devono rispettare le norme tecniche dei cimiteri della Città di Mendrisio.
3. Il Municipio ha la facoltà di imporre al progetto quelle modifiche di carattere tecnico ed estetico dettate dalle vigenti disposizioni.
4. Qualunque opera eseguita o collocata sulla tomba che non sia conforme alle norme stabilite o non sia stata autorizzata, dovrà essere rimossa o modificata in rispetto alle norme edilizie.

Art. 20 Posa di lapidi

1. Nei campi comuni non è obbligatoria la posa dei monumenti. La particella occupata dovrà tuttavia essere delimitata con cordoni in pietra e segnalata con le indicazioni formulate all'art. 8 lett. f) del presente Regolamento. Il tutto a spese del concessionario.
2. Ogni successivo cambiamento della struttura delle lapidi o di qualsiasi altra opera funeraria, deve essere preventivamente autorizzato dal Municipio.
3. I lavori dovranno essere eseguiti da ditte o persone qualificate.

Art. 21 Iscrizioni

Le caratteristiche dei caratteri, degli ornamenti e la disposizione degli stessi sulle lastre di chiusura devono tenere conto di un confacente inserimento nel contesto del cimitero in cui vengono installate.

Le iscrizioni minime prevedono: cognome, nome, eventuale data di nascita e di morte del defunto. Il tutto a spese del concessionario.

Art. 22 Posa di targhe sul muro perimetrale

È vietata la posa di targhe o di qualsiasi altro ricordo funebre su tutti i muri perimetrali dei cimiteri; vengono tollerate le targhe già esistenti.

Art. 23 Piante e fiori

Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti a basso fusto, sempreverdi, regolate in modo che non sporgano dal perimetro dello spazio prescritto e non superino l'altezza massima di 120 centimetri. Per i sepolcreti è ammessa un'altezza massima di 150 centimetri. È vietata in modo assoluto la coltivazione di fiori o arbusti a foglie aculeate.

Provvedendo già il Comune alle piantagioni ornamentali, è vietato ai privati di collocare intorno alle tombe, sia in terra sia in vasi, piante di qualsiasi genere.

Davanti ai loculi non è ammessa la posa di vasi sui pavimenti, fatta eccezione di un periodo di 15 giorni dopo il funerale come pure per il periodo dal 20 ottobre al 10 novembre inclusi.

Art. 24 Proprietà e manutenzione

1. Le cappelle, i sepolcri, i monumenti, le lapidi, le croci e ogni accessorio o ornamento funerario sono, per tutta la durata della concessione e fino alla loro rimozione, di proprietà della famiglia del defunto, alla quale spetta l'obbligo della manutenzione.
2. Nel caso di mancato adempimento, il Municipio provvederà a far eseguire i lavori necessari a spese dei familiari del defunto (rappresentante legale).

Art. 25 Ordine e pulizia

1. Il Comune è tenuto alla pulizia dei viali e provvede affinché l'intero sedime dei cimiteri conservi un aspetto decoroso.
2. I privati devono occuparsi della sostituzione dei fiori, nonché della pulizia e manutenzione ordinaria delle tombe. I rifiuti devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori.
3. È facoltà del Municipio per il tramite dei servizi dell'Amministrazione di provvedere alla rimozione di vasi o altri oggetti che non rispettino il decoro del luogo.
4. I materiali di rifiuto provenienti dalle costruzioni effettuate dai privati dovranno essere sollecitamente asportati dai cimiteri, a cura dell'esecutore dei lavori.

Art. 26 Decoro dei cimiteri

1. Le tombe, i monumenti, le lapidi e in genere qualunque ornamento funebre devono essere mantenuti in buono stato di cura e a spese dei concessionari. È necessario prevedere e programmare una manutenzione regolare.
2. In caso di inadempienza il Municipio per il tramite dei servizi dell'Amministrazione fissa un termine perentorio di 30 giorni per provvedere alla manutenzione, con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dei familiari del defunto (rappresentante legale).

3. Nel caso di opere funerarie in stato di abbandono, il Comune pubblica, per due volte una grida sul Foglio Ufficiale cantonale invitando gli eventuali eredi a far valere i loro diritti entro 3 mesi dalla prima grida. La stessa viene pure esposta per l'intero periodo all'albo comunale. Se entro tale termine, la grida dovesse andare deserta, la concessione viene revocata.
4. La revoca non dà diritto al rimborso della tassa di concessione.
5. Le decisioni di revoca, vengono intimare ai familiari del defunto (rappresentante legale se conosciuti); in caso contrario, le stesse sono pubblicate agli albi comunali per un periodo di 30 giorni e sul Foglio Ufficiale cantonale.

TITOLO QUARTO: NORME DI POLIZIA

Art. 27 Responsabilità

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per danni recati da terzi a lapidi o a ricordi funebri eretti nei cimiteri.

Art. 28 Orari di accesso

Gli orari di accesso ai cimiteri, alle camere mortuarie, e alla sala cerimonie sono stabiliti dal Municipio e resi pubblici mediante avviso esposto all'entrata principale.

Art. 29 Cerimonie funebri

Le cerimonie funebri, le inumazioni ed esumazioni devono avvenire di giorno. Non sono ammesse nel giorno di domenica e nei giorni festivi riconosciuti.

Nel caso in cui si preveda una forte affluenza a una cerimonia, le ditte di onoranze funebri sono tenute ad avvisare la Polizia della Città di Mendrisio.

Art. 30 Regole comportamentali

1. Nei cimiteri e nelle loro immediate vicinanze si deve osservare un comportamento serio e rispettoso, compatibile con il luogo, e astenersi dall'arrecare disturbo ai visitatori.
2. In particolare, all'interno dei perimetri cimiteriali, è vietato:
 - a. consumare cibi o bevande, fumare;
 - b. rimuovere senza il consenso dei concessionari, fiori, arbusti, ricordi, ecc.;
 - c. depositare attrezzi, vasi e oggetti;
 - d. riporre gli annaffiatoi al di fuori dei luoghi espressamente previsti;
 - e. correre, sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi viali;
 - f. danneggiare il verde o deturpare con atti irrispettosi le opere funerarie e gli spazi comuni;
 - g. turbare lo svolgimento delle cerimonie funebri;
 - h. fotografare o filmare senza preventiva autorizzazione opere funerarie, cerimonie funebri e operazioni cimiteriali.

Art. 31 Circolazione

Ai cimiteri si può accedere unicamente a piedi. La circolazione, laddove possibile, è permessa solo per necessità di lavoro e per le persone che, per speciali condizioni di salute, devono avvalersi di un mezzo di locomozione.

TITOLO QUINTO: TASSE

Art. 32 Tasse

1. Le tariffe del seguente capitolo sono applicabili alle persone domiciliate o attinenti di Mendrisio.

Per i non domiciliati o non attinenti le tasse sono aumentate del 30%.

Campo Comune	Durata/Anni	CHF		CHF	
Sepoltura per domiciliati	20 anni	gratuita			
Sepoltura per attinenti non domiciliati	20 anni	da	800.00	a	1'100.00
Posa di un'urna in superficie	Fino a esumazione	da	600.00	a	900.00

Campi per sepolture a tempo determinato	Durata/Anni	CHF		CHF	
Concessione semplice	30 anni	da	500.00	a	800.00
Concessione doppia	30 anni	da	1'000.00	a	1'500.00
Rinnovo concessione semplice	30 anni	da	500.00	a	800.00
Rinnovo concessione doppia	30 anni	da	1'000.00	a	1'500.00
Posa di un'urna in superficie	Fino alla scadenza	da	600.00	a	900.00

Sepolcreti Semplici	Durata/Anni	CHF		CHF	
Concessione	75 anni	da	2'500.00	a	3'800.00
Rinnovo	30 anni	da	700.00	a	1'000.00
Per ogni ulteriore collocazione di un'urna o cassetta	Fino alla scadenza	da	600.00	a	900.00

Sepolcreti sovrapposti doppi	Durata/Anni	CHF		CHF	
Concessione	75 anni	da	3'500.00	a	5'300.00
Rinnovo	30 anni	da	700.00	a	1'000.00
Per ogni ulteriore collocazione di un'urna o cassetta	Fino alla scadenza	da	600.00	a	900.00

Sepolcreti tripli	Durata/Anni	CHF		CHF	
Concessione	75 anni	da	5'000.00	a	7'500.00
Rinnovo	30 anni	da	700.00	a	1'000.00
Per ogni ulteriore collocazione di un'urna o cassetta	Fino alla scadenza	da	600.00	a	900.00

Sepolcreti sotterraneo colonnato centrale	Durata/Anni	CHF		CHF	
Ex proprietà privata	75 anni	da	3'000.00	a	4'500.00
Posti semplici	75 anni	da	3'000.00	a	4'500.00
Rinnovo	30 anni	da	600.00	a	900.00
Per ogni ulteriore collocazione all'interno di un'urna o cassetta	Fino alla scadenza	da	600.00	a	900.00

Loculi colombari	Durata/Anni	CHF		CHF	
Concessione	75 anni	da	3'000.00	a	4'500.00
Rinnovo	30 anni	da	1'000.00	a	1'500.00
Per ogni ulteriore collocazione di un'urna o cassetta	Fino alla scadenza	da	600.00	a	900.00

Loculi cinerari - ossario	Durata/Anni	CHF		CHF	
Concessione semplice	30 anni	da	600.00	a	900.00
Concessione doppio	30 anni	da	1'000.00	a	1'500.00
Concessione triplo e quadruplo	30 anni	da	2'000.00	a	3'000.00
Rinnovo concessione semplice	30 anni	da	600.00	a	900.00
Rinnovo concessione doppio	30 anni	da	1'000.00	a	1'500.00
Rinnovo concessione triplo e quadruplo	30 anni	da	2'000.00	a	3'000.00

Ossario individuale	Durata/Anni	CHF		CHF	
Concessione	30 anni	da	200.00	a	300.00
Rinnovo	30 anni	da	200.00	a	300.00

Cappelle private	Durata/Anni	CHF		CHF	
Concessione dell'area (tariffa al mq)	75 anni	da	600.00	a	900.00
Rinnovo	75 anni	da	600.00	a	900.00

Opere funerarie		CHF		CHF	
Posa monumenti sul campo comune		da	100.00	a	200.00
Tassa unica					

Sala cerimonie		CHF		CHF	
Cerimonia di commiato per residenti e attinenti		da	100.00	a	400.00
Cerimonia di commiato per altri casi		da	300.00	a	500.00
Cerimonia di suffragio		da	50.00	a	150.00
Tassa per mancata pulizia		da	300.00	a	500.00

Camera mortuaria		CHF		CHF	
Al giorno per residenti e attinenti		da	100.00	a	300.00
Al giorno per altri casi		da	150.00	a	400.00
Tassa per mancata pulizia		da	200.00	a	400.00

Cella refrigerata		CHF		CHF	
Al giorno per residenti e attinenti		da	80.00	a	300.00
Al giorno per altri casi		da	100.00	a	400.00
Tassa per mancata pulizia		da	200.00	a	400.00

Locale di prosettura		CHF		CHF	
Al giorno		da	70.00	a	300.00
Tassa per mancata pulizia		da	200.00	a	400.00

2. Il Municipio entro tali limiti stabilisce le tasse mediante un'apposita ordinanza.

TITOLO SESTO: DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 33 Limitazione dei diritti dei concessionari

È facoltà del Comune di tornare in possesso di qualsiasi particella concessa, quando ciò sia necessario per l'ampliamento o per modificazioni topografiche dei cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questo caso, il Municipio assegnerà al concessionario un'altra particella equivalente alla primitiva ed il Comune eseguirà a sue spese la ricostruzione della tomba ed il trasporto del monumento, se questi esistessero, nonché la traslazione della salma.

In caso di soppressione dei cimiteri o di trasferimento in altro luogo, cessano tutti i diritti dei concessionari e tutti gli obblighi del Comune a loro riguardo. Al Comune rimarrà l'obbligo di traslare le salme ed i resti di salme al nuovo cimitero, dove i privati dovranno, se così vorranno, rinnovare le loro concessioni pagando i nuovi diritti.

Il Comune è sollevato da qualsiasi obbligo di risarcimento delle spese sostenute dai concessionari per la costruzione delle cappelle, delle tombe, e dei monumenti che saranno soppressi, così come da ogni spesa derivante dal trasporto di monumenti ad altro cimitero, dall'eventuale ricostruzione di tombe e monumenti e da qualsivoglia altro onere.

Art. 34 Contestazioni / Applicazione

1. Il Municipio decide le contestazioni relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento. Il Municipio può chiedere in ogni momento la documentazione o un aggiornamento della stessa ed i titoli che giustifichino la concessione.
2. I disposti del presente Regolamento non creano obblighi al Municipio di adeguare lo stato dei singoli cimiteri alle strutture elencate all'art. 9.

Art. 35 Contravvenzioni

1. Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente Regolamento è passibile di una multa stabilita in un importo massimo di CHF 10'000.--.
2. È riservata l'azione penale e di risarcimento.

Art. 36 Norme Transitorie

1. Le concessioni e autorizzazioni esistenti mantengono la loro validità fino alla rispettiva scadenza.
2. Le concessioni perpetue ancora in essere prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate. Esse avranno quale data di inizio concessione quella dell'entrata in vigore del presente Regolamento secondo la relativa sezione.

Art. 37 Altre leggi e regolamenti

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, fanno stato le leggi e i regolamenti in materia.

Art. 38 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con la ratifica del Consiglio di Stato in virtù dell'art. 190 LOC. Resta pertanto abrogata ogni disposizione contraria ed incompatibile.

Il presente Regolamento abroga le seguenti normative:

- Regolamento e tariffe del cimitero comunale del Comune di Arzo del 17 giugno 1969
- Regolamento del cimitero comunale di Besazio del 5 febbraio 1987
- Regolamento del cimitero di Capolago dell'omonimo Comune del 23 settembre 1981
- Regolamento cimitero e tariffe del Comune di Genestrerio del 1° febbraio 1975
- Regolamento e tariffe per il cimitero comunale del Comune di Ligornetto del 1° gennaio 1998
- Regolamento del cimitero comunale del Comune di Mendrisio del 24 dicembre 1997
- Regolamento cimitero e dei servizi funebri del Comune di Meride del 1° gennaio 2003
- Regolamento del cimitero comunale del Comune di Rancate del 16 luglio 2001
- Regolamento organico e tariffe del cimitero comunale di Salorino dell'omonimo Comune di Salorino del 26 marzo 1968
- Regolamento del cimitero comunale del Comune di Tremona del 18 agosto 1998.

Approvato dall'onorando Consiglio comunale in data xx.xx.xxxx

Per il Consiglio comunale

Andrea Ghisletta
Presidente

Lic. rer. pol. Massimo Demenga
Segretario

Approvato dal Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, il xx.xx.xxxx

Entrata in vigore al xx.xx.xxxx

Allegati:

Allegato A – Composizione aree cimiteriali